



DECRETO DEL RETTORE
Anno Accademico 2025/2026

IL RETTORE

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI TRA UCBM E SOCIETÀ SPIN-OFF

Premesso che il Regolamento per la disciplina dei rapporti tra UCBM e le società spin-off di Ateneo è stato redatto in conformità con la regolamentazione nazionale, le raccomandazioni della Commissione Europea e con i principi statutari di UCBM in materia di trasferimento e valorizzazione delle conoscenze;

Vista la delibera del Senato Accademico del 21 luglio 2026;

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 28 luglio 2026;

Considerato che è necessario l'aggiornamento della disciplina del rapporto tra UCBM e le società spin-off accreditate e partecipate

DECRETA

Art. 1 – Approvazione del Regolamento

È approvato il *Regolamento per la disciplina dei rapporti tra UCBM e Società Spin-off*, allegato al presente Decreto, così come deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28 luglio 2026.

Art. 2 – Entrata in vigore

Il Regolamento entra in vigore dalla data della presente emanazione ed è immediatamente applicabile.

L'Amministratore Delegato e Direttore Generale
Dott. Andrea Rossi

Firmato digitalmente da
Andrea Rossi
Data: 06.08.2026 16:25:39
CEST

Il Rettore
Prof. Rocco Papalia

Firmato digitalmente da
Rocco Papalia
Data: 06.08.2026 18:24:16
CEST



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI TRA UCBM E SOCIETÀ SPIN-OFF

Art. 1 – Oggetto e scopo del Regolamento

1. L'Università Campus Bio-Medico di Roma (l' "**Università**"), in modo coerente rispetto alla propria missione - al fine di valorizzare la ricerca scientifica, l'innovazione e il trasferimento tecnologico e di conoscenza all'impresa (e viceversa) e generare impatto sociale, occupazionale ed economico - promuove e agevola l'incubazione, la nascita, l'accelerazione e lo sviluppo di Società Spin-Off all'interno delle proprie strutture di ricerca, o mediante apposite strutture, pubbliche o private convenzionate, in conformità al D.lgs. 27 luglio 1999 n. 297, al D.M. 10 agosto 2011 n. 168, all'art. 6 della Legge 240/2010, al proprio Statuto e al Regolamento Generale dell'Università.
2. Il presente regolamento (di seguito "**Regolamento**") disciplina in particolare:
 - (i) le modalità e le condizioni per la partecipazione dell'Università nelle Società Spin-Off;
 - (ii) le modalità e le condizioni per la partecipazione di personale dell'Università alle Società Spin-Off;
 - (iii) i requisiti e le modalità di accreditamento presso l'Università delle Società Spin-Off;
 - (iv) le condizioni e le modalità per il mantenimento dell'accREDITamento e per la sua revoca;
 - (v) i criteri generali per la disciplina dei rapporti tra l'Università e le Società Spin-Off;
 - (vi) le modalità di accesso delle Società Spin-Off agli eventuali servizi messi a disposizione dall'Università al fine di favorirne la nascita, l'avvio e lo sviluppo.
3. Ai fini del presente Regolamento, quando si fa riferimento all'Università, si intende sia l'Università in senso istituzionale e accademico, sia eventuali strutture societarie da essa controllate o collegate, incluse holding costituite per gestire e centralizzare la partecipazione in società spin-off.
4. Per tutto quanto non espressamente definito nel presente Regolamento, si rinvia alle altre fonti normative interne dell'Università e alla normativa vigente in materia.

Art. 2 – Definizioni

Salvo diversa specificazione nel presente Regolamento, ai termini di cui infra, viene riconosciuto il seguente significato:

- "**Direzione Ricerca e Innovazione**": significa l'Area amministrativa di supporto alle attività della DRU di seguito definite.
- "**Servizio Valorizzazione**": indica il Servizio Valorizzazione e Supporto Ricerca della Direzione Ricerca e Innovazione, che contribuisce allo



sviluppo delle direttrici strategiche di ricerca e innovazione dell'Ateneo, affiancando il personale dell'Università nei processi di valorizzazione dei risultati di ricerca

- **“CVR”**: significa la Commissione Valorizzazione Ricerca nominata dal Senato Accademico, che svolge una funzione consultiva di supporto su tutte le materie riguardanti le attività dell'Università per la valorizzazione dei risultati di ricerca e la promozione di Società Spin-Off, nonché una funzione di supervisione e monitoraggio delle Società Spin-Off.
- **“Diritti IP”**: indica i diritti di proprietà industriale o intellettuale, siano essi registrati, domandati o non registrati, in qualsiasi giurisdizione, ivi inclusi senza limitazione di tutti i diritti e gli interessi relativi a (i) segni distintivi; (ii) brevetti e modelli di utilità, anche in relazione a invenzioni biotecnologiche; (iii) varietà vegetali; (iv) topografie di prodotti a semiconduttore (*e topografie di nuovi prodotti più in generale*); (v) segreti commerciali, *know-how* e altre informazioni riservate proprietarie o comunque sotto il legittimo controllo di chi le detiene; (vi) disegni e modelli; (vii) banche di dati e altri beni immateriali proteggibili attraverso diritti *sui generis*; (viii) opere dell'ingegno e altri beni o attività proteggibili dal diritto d'autore o diritti connessi (*e.g.*, programmi per elaboratore, opere collettive, opere cinematografiche ecc.); (ix) tutti i diritti affini e connessi a quanto precede, nonché ogni ulteriore diritto inerente beni immateriali, comunque denominato ai sensi della normativa nazionale, dell'Unione Europea, sovranazionale o internazionale applicabile (*e.g.*, diritti di pre-uso, diritti di deposito di domande di registrazione ecc.).
- **“DRU”**: significa la Direzione Ricerca Universitaria, che svolge funzioni autorizzative,
- **“IP Background”**: i Diritti IP di cui l'Università sia titolare o contitolare, o di cui abbia comunque diritti di utilizzazione e/o sfruttamento economico, prima dell'avvio di un'attività di ricerca ai sensi del presente Regolamento.
- **“IP Sideground”**: i Diritti IP realizzati o comunque conseguiti – durante lo svolgimento di un'attività di ricerca ai sensi del presente Regolamento, ma non in esecuzione o comunque non in occasione dell'attuazione della medesima attività – vuoi dai Proponenti, vuoi dal Responsabile di Unità di Ricerca, vuoi dalle Società Spin-Off e/o da altri soggetti coinvolti nell'ambito medesima attività di ricerca.
- **“IP Foreground”**: i Diritti IP realizzati o comunque conseguiti – in esecuzione o comunque in occasione dell'attuazione di un'attività di ricerca ai sensi del presente Regolamento – vuoi dai Proponenti, vuoi dal Responsabile di Unità di Ricerca, vuoi dalle Società Spin-Off e/o da altri soggetti coinvolti nell'ambito della medesima attività di ricerca.
- **“IP Università”**: indica congiuntamente IP Background e ogni altro Diritto IP di cui l'Università sia titolare o contitolare, ivi inclusi IP Sideground e IP Foreground, per come applicabile ai sensi dell'Art. 6.
- **“KTO”**: significa il Knowledge Transfer Office, afferente al Servizio Valorizzazione e Supporto Ricerca dell'Università., che presidia le fasi



gestionali e amministrative del processo di valorizzazione;

- **“Personale dell’Università”**: i dipendenti dell’Università e tutti coloro che abbiano un contratto di collaborazione con l’Università, ossia dottorandi, assegnisti, borsisti, docenti, collaboratori e contrattisti di ogni genere.
- **“Proponente”**: significa il personale dell’Università, e/o gli studenti e gli ex studenti dell’Università, che propongono all’Università l’accreditamento di una società Spin-Off ai sensi del presente Regolamento.
- **“Unità di Ricerca”**: significa le Unità di Ricerca che operano all’interno delle Facoltà Dipartimentali dell’Università dedicate al coordinamento e allo svolgimento delle attività di ricerca in specifici ambiti, riconducibili a uno o più settori scientifico-disciplinari, come dettagliato nel Regolamento Generale dell’Università.
- **“Responsabile di Unità di Ricerca”**: l’addetto alla ricerca Responsabile dell’Unità di Ricerca e del personale a essa afferente.
- **“Società Spin-Off”**: significa sia le Società Spin-Off Accreditate che le Società Spin-Off Partecipate, come definite all’art. 3.
- **“Set Documentale Standard”**: indica il set di documenti contrattuali e societari standardizzati adottato da UCBM per disciplinare le condizioni di ingresso nel capitale delle Società Spin-Off Partecipate, composto dai seguenti tre elementi: (i) lo Statuto tipo della Società Spin-Off Partecipata (**Allegato A**); (ii) il Patto Parasociale standard (**Allegato B**); (iii) il Contratto Preliminare di Partnership (**Allegato C**). Il Set Documentale Standard è allegato al presente Regolamento e ne costituisce parte integrante.

Art. 3 – Società Spin-Off: principi e tipologie

1. L’attività delle Società Spin-Off è funzionale al completamento dello sviluppo tecnologico e alla successiva utilizzazione industriale dei risultati delle attività di ricerca svolte presso le strutture dell’Università e/o dal Personale dell’Università finalizzate all’offerta di prodotti/servizi innovativi, e creare valore attraverso lo sviluppo di attività economiche competitive. Le Società Spin-Off devono operare nel rispetto del Codice Etico dell’Università, pubblicato sul sito web di quest’ultima, il quale regola attraverso norme comportamentali l’attività istituzionale dell’Università, unitamente alla missione ed alle finalità dell’Università.
2. Le Società Spin-Off devono essere costituite come società di capitali.
3. L’Università e la Società Spin-Off sono persone giuridiche separate, distinte e indipendenti.
4. Le Società Spin-Off Accreditate (le **“Società Spin-Off Accreditate”**) sono quelle società in cui l’Università non è titolare, direttamente o indirettamente, di partecipazioni nel capitale, ma a cui partecipa almeno un soggetto (il **“Soggetto Qualificato”**) appartenente al Personale



dell'Università di cui all'art. 2 del presente regolamento e definito ai sensi dell'art. 2, comma 2 del D.M. 10 agosto 2011 n. 168, nonché ai sensi dell'art. 2, comma 1 lett. e) n.1 del D.lgs. 27 luglio 1999 n. 297 e riferibile a una delle seguenti fattispecie:

- a) inventori e/o autori dell'IP Università, eventualmente licenziata alla Società Spin-Off Accreditata;
- b) personale che apporta specifiche competenze e *know-how*, indispensabili allo sviluppo della Società Spin-Off Accreditata.

Ai sensi del D.M. 10 agosto 2011 n. 168, la partecipazione del Soggetto Qualificato alla Società Spin-Off Accreditata può tradursi: (i) nella partecipazione al capitale sociale della stessa, ovvero (ii) anche in termini di impegno diretto al conseguimento dell'oggetto sociale della Società Spin-Off Accreditata, tramite la messa a disposizione a quest'ultima del *know-how* e delle competenze generate in un contesto di ricerca.

Il Soggetto Qualificato potrà partecipare alla Società Spin-Off Accreditata a condizione, che: (i) non sia in conflitto di interessi; (ii) rispetti gli impegni di tempo previsti dal proprio inquadramento contrattuale con l'Università; (iii) si conformi a tutte le prescrizioni regolamentari e di legge applicabili e alla normativa interna dell'Università; (iv) non violi eventuali accordi presi con l'Università compresi, senza limitazione, impegni di non concorrenza.

5. Le società spin-off partecipate (le “**Società Spin-Off Partecipate**”) sono quelle società in cui l'Università è titolare, direttamente o indirettamente, di partecipazioni.
6. Conformemente all'art. 4 del D.M. 10 agosto 2011 n. 168, i membri del Consiglio di Amministrazione, i membri della DRU e delle Commissioni dell'Università in materia di ricerca, valorizzazione della ricerca e trasferimento tecnologico, il Rettore, i membri del Senato Accademico, i Presidi delle Facoltà Dipartimentali non potranno assumere cariche direttive e amministrative nelle Società Spin-Off. È fatta salva l'ipotesi in cui un membro del Senato Accademico sia designato dall'Università a far parte del consiglio di amministrazione della Società Spin-Off, del quale non sia Soggetto Qualificato, socio o Proponente.
7. Ai fini del presente Regolamento, il Consiglio di Amministrazione, previa valutazione della CVR e della DRU, potrà decidere di includere nella definizione di “Società Spin-Off Partecipate” ovvero di “Società Spin-Off Accreditate” anche società partecipate e/o controllate da Società Spin-Off Partecipate o Società Spin-Off Accreditate, le quali potranno proporre istanza di accreditamento ai sensi dell'articolo 7 del presente Regolamento.

Art. 4 – Rapporti tra l'Università e le Società Spin-Off

1. L'Università promuove la collaborazione con le Società Spin-Off nell'ambito di programmi congiunti di ricerca, di formazione post-laurea e di altra natura, regolati da appositi contratti.
2. Tutti i servizi forniti dall'Università a una Società Spin-Off, ai sensi del presente art. 4, potranno essere forniti soltanto a Società Spin-Off



accreditate secondo quanto disposto dall'art. 7 del presente Regolamento. Tali servizi cesseranno automaticamente, salva diversa determinazione dell'Università, in caso di revoca dell'accREDITAMENTO.

3. Tutti i servizi indicati nel presente Articolo potranno essere forniti dall'Università a titolo oneroso o gratuito, secondo le determinazioni dell'Università, previa delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Università.
4. Nell'ambito delle proprie attività istituzionali, l'Università può attivare specifici servizi di sostegno alla nascita, all'incubazione, all'avviamento all'accelerazione e allo sviluppo di Società Spin-Off. L'accesso ai predetti servizi avviene sulla base di apposite convenzioni che dovranno disciplinare l'eventuale utilizzo di spazi, attrezzature e/o servizi dell'Università, nonché l'eventuale licenza dell'IP Università, ed eventualmente convertendo i servizi forniti in capitale sociale, nella misura in cui siano consentiti conferimenti di servizi.
5. Tali convenzioni dovranno *inter alia* includere la stima analitica dei costi dei servizi dei quali la Società Spin-Off usufruirà, nonché disciplinare gli obblighi in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, l'assicurazione per la responsabilità civile nei confronti di persone e/o cose dell'Università o verso terzi, nonché le coperture assicurative delle attrezzature di proprietà della Società Spin-Off per incendio e furto.
6. I servizi che l'Università potrà fornire al proprio personale interessato alla costituzione di una Società Spin-Off potranno consistere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, in:
 - incubazione di progetti di costituzione di Società Spin-Off;
 - assistenza in materia di Diritti IP;
 - assistenza per l'accesso a finanziamenti regionali, nazionali e internazionali, anche agevolati, sia pubblici che privati;
 - assistenza per l'accesso a corsi di formazione per l'acquisizione di competenze utili allo sviluppo di un'attività industriale;
 - supporto nella preparazione del business plan e di studi di fattibilità;
 - avviamento di contatti con attori industriali e soggetti pubblici e privati, con particolare riferimento alle grandi Corporate (Open Innovation), che offrano sostegno tecnico e/o finanziario, anche attraverso capitale di rischio, all'avviamento di nuove società.
7. I servizi che l'Università potrà fornire alle Società Spin-Off (sia accreditate che partecipate) potranno consistere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, in:
 - ospitalità al personale e/o ai collaboratori di Società Spin-Off presso proprie strutture dedicate di incubazione, offrendo i propri spazi e le proprie attrezzature in base a convenzioni economiche che saranno appositamente stipulate;
 - possibilità di avere sede legale, e/o operativa, presso l'Università per un periodo massimo di 3 anni (salvo proroghe approvate dal Consiglio di Amministrazione) e subordinatamente alla realizzazione delle primarie esigenze istituzionali, previa definizione del costo d'uso degli spazi da parte dell'Università stessa. Tale richiesta deve essere indicata dalla



Società Spin-Off già in fase di proposta di accreditamento. La concessione degli spazi potrà essere revocata al termine di ogni anno con preavviso di 3 mesi e, se del caso, potrà essere rinnovata dopo i primi tre anni;

- assistenza circa la validazione e la certificazione, anche clinica (laddove possibile), di nuovi prodotti.
8. Le sole Società Spin-Off Partecipate potranno usufruire inoltre, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dei seguenti servizi:
- possibilità di avere un posto in tre diversi cicli di dottorato di ricerca come dottorato industriale, senza pagamento di alcuna tassa, per i candidati meritevoli;
 - tariffe agevolate per la fruizione dei servizi di ristorazione per il personale e i soci della Società Spin-Off Partecipata che frequenteranno la struttura;
 - possibilità di fruire a condizioni agevolate delle “core facilities” dell’Università tramite apposite convenzioni; rimangono a carico della Società Spin-Off Partecipata i materiali di consumo;
 - possibilità di prevedere la fornitura di badge identificativo, con conseguente autorizzazione ad accedere alle strutture universitarie nel rispetto delle procedure di sicurezza e delle disposizioni interne;
 - possibilità di usufruire di consulenze gratuite da parte di consulenti legali/tecnici/strategici dell’Università per un ammontare complessivo massimo di 10 ore;
 - possibilità di convenzioni agevolate per la concessione degli spazi di ricerca presso l’Università.

Art. 5 – Incubazione di progetti di costituzione di Società Spin-Off

1. I responsabili delle Unità di Ricerca possono ospitare presso le stesse, gruppi di ricerca cui partecipi almeno un soggetto che possa divenire un Soggetto Qualificato; tali gruppi condurranno progetti aventi l’obiettivo della futura creazione di Società Spin-Off in un arco temporale predefinito e sulla base di studi di fattibilità approvati dalla CVR e dalla DRU.
2. L’Università favorisce il processo di creazione di Società Spin-Off, fornendo loro servizi di supporto che possono includere spazi fisici, attività per lo sviluppo del business e opportunità di integrazione e networking.
3. L’Università, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, promuove bandi di finanziamento con propri fondi di Società Spin-Off. I finanziamenti potranno essere funzionali anche per sottoscrivere il capitale sociale di Società Spin-Off Partecipate, ovvero finanziamenti convertibili in capitale sociale, o strumenti finanziari partecipativi.
4. Qualora un Soggetto Qualificato, così come definito al precedente art. 3.4, intenda presentare una domanda di sostegno ai fini dell’incubazione per l’avviamento di una Società Spin-Off, dovrà preventivamente richiedere l’approvazione su tale domanda alla DRU per tramite del KTO, in accordo con il Responsabile dell’Unità di Ricerca. La DRU risponderà a tale richiesta di approvazione entro 45 (quarantacinque) giorni dal ricevimento della



stessa, dopo avere ricevuto il parere positivo dalla CVR.

Art. 6 – Proprietà industriale e intellettuale

1. L'Università promuove la valorizzazione del proprio IP Background utile a realizzare il progetto complessivo di una Società Spin-Off, sulla base di accordi di cessione (anche con riserva della proprietà, o con trasferimento subordinato al raggiungimento degli obiettivi appositamente definiti, ove compatibile alle norme di legge) ovvero di licenza esclusiva, ovvero non esclusiva, limitata all'Italia, ovvero estesa in altri Paesi, conclusi con la Società Spin-Off e formulati con la previsione di uno specifico corrispettivo, che potrà essere utilizzato anche quale conferimento dell'Università al capitale sociale della Società Spin-Off.

Ferma ogni diversa valutazione dell'Università, in base alle circostanze di riferimento, di regola, nel caso di titoli depositati, la licenza dovrebbe avere una durata almeno corrispondente al periodo di validità dei rispettivi Diritti IP che costituiscono l'IP Background e sarà oggetto di opportuna negoziazione. Le condizioni potranno includere inoltre anche una clausola di recesso, ovvero risolutiva, espressa a favore dell'Università in casi quali il reiterato mancato rispetto della tempistica indicata nel business plan o nel progetto imprenditoriale, la liquidazione della Società Spin-Off, ovvero lo stato di insolvenza della Società Spin-Off. In ogni caso, l'Università potrà riservarsi – *inter alia* – la facoltà dell'uso e dello sfruttamento dell'IP Università, ivi incluso in determinati settori merceologici nei quali la Società Spin-Off non opera.

2. Se l'Università è titolare di IP Background del quale il Proponente di una Società Spin-Off è inventore e/o autore (cfr. *Regolamento Proprietà industriale e intellettuale dell'Università*), alla medesima Società Spin-Off spetta un diritto di opzione avente a oggetto il trasferimento a proprio favore di tale IP Background nella forma – a discrezione dell'Università – di una cessione ovvero di una licenza limitatamente all'IP Background necessario alla conduzione delle attività della Società Spin-Off e al raggiungimento dei relativi risultati attesi. I termini e le condizioni di tale trasferimento saranno, in ogni caso, oggetto di apposita negoziazione tra l'Università e la Società Spin-Off.
3. La titolarità dell'IP Foreground e dell'IP Sideground – ove conseguiti, con l'apporto inventivo del Personale dell'Università, dalla Società Spin-Off successivamente alla sua costituzione e salvo che non costituiscano una diretta derivazione dell'IP Background trasferito dall'Università alla Società Spin-Off in sede di costituzione della stessa (ai sensi dell'art. 3 della Legge 102/23, "Modifiche al codice della proprietà industriale") - appartiene all'Università. La determinazione della quota di titolarità dell'Università è definita, in accordo con gli eventuali contitolari, sulla base del contributo scientifico, economico o di altra natura apportato da ciascuno. L'Università, per sostenere l'attività delle Società Spin-Off, potrà cedere, o licenziare, ogni titolo sulla base di accordi, da negoziare in coerenza con gli obblighi normativi del Personale dell'Università coinvolto. In ogni caso, l'Università



ha facoltà di richiedere una licenza gratuita - senza diritto di sublicenza - per l'utilizzazione dei risultati di cui sopra, per fini esclusivamente istituzionali di ricerca e di didattica.

4. I risultati di ricerca prodotti dalle Società Spin-Off che non coinvolgono il Personale dell'Università, non sono soggetti alle disposizioni del presente Regolamento.

Art. 7 – Accreditalamento di Società Spin-Off: concessione e venir meno.

1. L'accreditamento di una Società Spin-Off avviene attraverso due modalità differenti, a seconda che essa sia una "Società Spin-Off Partecipata", ovvero una "Società Spin-Off Accreditata". Potrà presentare **domanda di accreditalamento** soltanto: (i) una società costituenda; (ii) una società che sia stata fondata da non più di 3 anni; (iii) una start-up ai sensi della normativa vigente; ovvero (iv) una PMI innovativa ai sensi della normativa vigente. Nei casi (ii), (iii) e (iv), è altresì ammesso che le stesse presentino domanda anche se inizialmente non dispongono di Personale dell'Università.
2. Le Società Spin-Off Accreditate acquistano l'accreditamento a seguito del completamento dell'iter previsto dal presente Articolo.

In tale **domanda di accreditalamento** devono essere indicati:

- a) Il Proponente (o i Proponenti) compresa la composizione sociale della Società Spin-Off Accreditata, con particolare riferimento alle quote di partecipazione dei soci persone fisiche e/o persone giuridiche;
- a) breve descrizione delle attività professionali, scientifiche e dei curricula dei soci, se persone fisiche, o fascicolo storico camerale se persone giuridiche;
- b) descrizione dettagliata dell'esperienza professionale del manager/imprenditori coinvolti;
- c) un'illustrazione sintetica delle attività della Società Spin-Off Accreditata, comprensiva di una parte riguardante la valorizzazione delle ricerche svolte presso le strutture dell'Università, oltre a ogni altra informazione ritenuta utile ai fini della valutazione della richiesta di accreditalamento;
- d) descrizione dei ruoli e delle mansioni del Proponente (o dei Proponenti), con la previsione dell'impegno richiesto a ciascuno per lo svolgimento delle attività della società, tenendo conto che il personale strutturato a tempo pieno non potrà fornire un supporto professionale a tempo indeterminato ed esclusivo, salvo i casi di aspettativa;
- e) una descrizione e una quantificazione in termini economici del sostegno (ad esempio nella forma di risorse umane, risorse tecnologiche, spazi, dati su casistica clinica e non, per validazione nuovi prodotti, ecc.) eventualmente già ricevuto dall'Università e/o del sostegno che si prevede di ricevere dalla stessa nella fase di incubazione della società prima della sua effettiva costituzione;
- f) un business plan/progetto imprenditoriale/proposta che comprenda, in ragione del grado di maturità tecnologica, ove possibile, almeno i seguenti contenuti:



- sintesi del progetto imprenditoriale;
 - descrizione del business, del mercato di riferimento e della concorrenza;
 - descrizione generale dell'impresa e delle persone coinvolte;
 - descrizione generale del prodotto/servizio;
 - piano strategico e operativo triennale;
 - proiezioni economico-finanziarie triennali.
- g) una dichiarazione che attesti che l'attività della Società Spin-Off Accreditata non si pone in concorrenza con l'attività di ricerca, anche per conto terzi, svolta dall'Università;
- h) una dichiarazione di supporto all'accreditamento da parte del/dei Responsabile/i di Unità di Ricerca di afferenza del Proponente/i, se afferente/i ad una Unità di Ricerca, oppure dal Proprio Responsabile se afferente ad un'altra struttura dell'Università. Tale dichiarazione deve attestare la rilevanza del contributo dei Soggetti Qualificati al conseguimento dei risultati di ricerca di cui si propone la valorizzazione;
- i) apporto di Diritti IP da parte di ciascun Proponente;
- j) fonti di finanziamento disponibili e loro coerenza con il piano industriale;
- k) richieste di spazi e/o utilizzo di attrezzature e/o concessione di Diritti IP eventualmente necessari a valle dell'accreditamento della Società Spin-Off Accreditata che saranno valutate separatamente e saranno oggetto di apposite convenzioni;
- l) atto costitutivo e statuto nel caso di società già costituite o la bozza di tali documenti per le società costituende;
- m) copia di accordi parasociali eventualmente in essere.
3. L'accreditamento di Società Spin-Off Accreditata da parte dell'Università potrebbe essere subordinato al riconoscimento da parte di quest'ultima, del diritto di opzione per la sottoscrizione e/o l'acquisto di partecipazioni in tale società.
4. Le Società Spin-Off Partecipate acquisiscono l'accreditamento, a decorrere dalla data in cui l'Università ne diviene socia. Al fine di proporre all'Università l'opportunità di acquistare o sottoscrivere una partecipazione in una Società Spin-Off Partecipata, il Proponente dovrà presentare ulteriore richiesta all'interno della **domanda di accreditamento** da sottoporre alla DRU. In tale domanda dovranno essere indicate, oltre a tutte le informazioni di cui al precedente art. 2, le motivazioni dettagliate alla base della richiesta e l'entità della partecipazione ipotizzata per l'Università e l'indicazione dell'importo dell'investimento richiesto all'Università. Fermo restando quanto previsto al successivo comma 8, contestualmente alla domanda di accreditamento come Società Spin-Off Partecipata, il Proponente dovrà allegare le bozze del Set Documentale Standard di cui all'art. 2 e agli Allegati A, B e C del presente Regolamento, con dichiarazione espressa di accettare il contenuto integrale di tale Set Documentale Standard o, in alternativa, con indicazione di eventuali deroghe richieste e relativa motivazione.
5. Entro 10 (dieci) giorni dalla ricezione di una domanda di accreditamento,



ovvero dalla domanda di acquisto e/o sottoscrizione di una partecipazione in una Società Spin-Off Partecipata, la DRU esamina la documentazione congiuntamente alla CVR per la valutazione delle proposte. La CVR e la DRU esprimono un parere, entro 30 (trenta) giorni, salvo necessità di approfondimenti e integrazioni.

La valutazione finale deve riguardare:

- a) il potenziale commerciale del progetto imprenditoriale;
- b) i curricula dei soci, se persone fisiche, o fascicolo storico camerale se persone giuridiche;
- c) gli aspetti strategici ed economico-finanziari legati all'iniziativa industriale;
- d) la qualità dell'IP Background e di eventuali altri Diritti IP messi a disposizione del progetto;
- e) la disponibilità di adeguate fonti di finanziamento;
- f) la presenza di adeguate competenze manageriali, imprenditoriali ed industriali fra i soci fondatori anche esterni al personale universitario;
- g) l'aderenza dello stesso alla carta delle finalità ed al codice etico dell'Università;
- h) la presenza di accordi di non concorrenza ovvero di IP Background e/o eventuali altri Diritti IP relativi al progetto la cui titolarità sia (in tutto o in parte) in capo al personale operativo della Società Spin-Off;
- i) la verifica dell'assenza di eventuali situazioni di potenziale conflitto con altri programmi e progetti in itinere all'interno dell'Università e/o altre situazioni di criticità per le attività dell'Università stessa.

La CVR e la DRU potranno richiedere integrazioni e chiarimenti al Proponente/i in merito alla documentazione presentata, anche mediante audizioni del Proponente/i stesso/i e, se necessario, avvalendosi di esperti esterni di trasferimento tecnologico, diritto civile e societario, diritto industriale e proprietà intellettuale e/o di rappresentanti del mondo dell'industria.

6. Ove positiva la valutazione di CVR e DRU, gli atti vengono trasmessi al Senato Accademico dell'Università.

Il Senato Accademico, esaminati gli atti ed espressa la propria valutazione, li trasmette al Consiglio di Amministrazione dell'Università, il quale assume la decisione.

Nel caso in cui il Soggetto Qualificato sia personale con incarico assistenziale presso la Fondazione Policlinico Universitario Campus Bio-Medico (Fondazione), il KTO dovrà darne comunicazione alla Fondazione. Qualora entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione della comunicazione, sia essa stata fatta dal KTO o da altri soggetti riconducibili alla spin-off (ad esempio, a titolo non esaustivo, manager, consulenti collaboratori), non pervenga riscontro da parte della Fondazione, si procederà all'accreditamento limitatamente all'Università. La Fondazione potrà successivamente attivare un proprio iter di approvazione autonomo. Le proposte di accreditamento dovranno essere accompagnate dalle bozze definitive di tutti gli accordi e dei contratti che dovranno essere sottoscritti dall'Università in caso di accoglimento della proposta di accreditamento. L'esito della richiesta è comunicato al/ai Proponente/i entro il termine indicativo di 120 (centoventi) giorni dalla data di ricezione della domanda.

7. Per le Società Spin-Off Partecipate, le bozze definitive degli accordi e



contratti da sottoscrivere sono costituite, salvo diversa motivata determinazione del Consiglio di Amministrazione, dal Set Documentale Standard di cui all'art. 2 e agli Allegati A, B e C del presente Regolamento.

8. L'utilizzo del Set Documentale Standard senza modifiche sostanziali abilita una procedura semplificata di verifica documentale (fast-track documentale) da parte del KTO, della CVR e della DRU, con riduzione dei termini istruttori fino a 15 (quindici) giorni rispetto ai termini ordinari.

Le eventuali modifiche sostanziali al Set Documentale Standard devono essere espressamente indicate dal Proponente nella domanda di accreditamento e sono sottoposte a ordinaria istruttoria.

9. In caso di accoglimento della richiesta di accreditamento, la Società Spin-Off potrà qualificarsi, anche nei confronti di terzi, a seconda dei casi come "Società Spin-Off Accreditata dell'Università Campus Bio-Medico di Roma" o "Società Spin-Off Partecipata dell'Università Campus Bio-Medico di Roma". Le modalità di divulgazione del proprio *status* di Società Spin-Off dovranno essere rese note alla DRU e alla CVR.
10. Le Società Spin-Off possono utilizzare – sino a revoca dell'accreditamento – tale qualifica, previo impegno a sollevare l'Università da qualsiasi responsabilità derivante dall'utilizzo del nome.
11. Le Società Spin-Off dell'Università possono utilizzare – sino a revoca dell'accreditamento – la dicitura "Società Spin-Off Accreditata dell'Università Campus Bio-Medico di Roma" o "Società Spin-Off Partecipata dell'Università Campus Bio-Medico di Roma" nella corrispondenza e nel materiale comunicativo per tutta la durata dell'accreditamento, previo impegno a manlevare l'Università da qualsiasi responsabilità derivante dall'utilizzo di tale dicitura. Tale utilizzo dovrà cessare con effetto immediato nel caso in cui vengano meno, per qualsivoglia motivo, l'accreditamento, oltre ai casi di effettivo, od anche solo potenziale, pericolo di pregiudizio per l'immagine, il buon nome e la reputazione dell'Università, derivanti da attività attribuibili direttamente ovvero indirettamente alla Società Spin-Off ovvero all'attività di persone che operano per suo conto.
12. Una volta ottenuto l'accreditamento, per mantenerlo, le Società Spin-Off devono: (i) inviare annualmente al KTO una copia del proprio bilancio depositato presso il Registro delle Imprese accompagnato da una relazione sull'attività svolta, includendo anche le attività correlate all'Università (collaborazioni, progetti congiunti, finanziamenti di borse, ecc.), entro e non oltre 30 (trenta) giorni dall'approvazione del bilancio da parte dell'assemblea dei soci; (ii) informare prontamente il KTO di ogni significativa modifica che possa essere intervenuta in merito alle informazioni che sono state fornite in sede di richiesta di accreditamento.
Il KTO, esaminati i predetti documenti, può proporre alla CVR e alla DRU la revoca dell'accreditamento.
Il KTO potrà richiedere periodicamente alle Società Spin-Off informazioni e chiarimenti in merito, tra l'altro, all'andamento gestionale ed economico-finanziario.



In caso di mancato invio del bilancio e della relazione sulle attività svolte, e di mancato riscontro ad una comunicazione del KTO entro un termine di 15 (quindici) giorni, può essere avviato il procedimento di revoca dell'accreditamento.

13. L'accreditamento verrà altresì revocato con effetto immediato: (i) in caso di gravi motivi, a seguito di delibera del Consiglio di Amministrazione della Società; (ii) nel caso in cui l'Università cessi di essere socia della Società Spin-Off Partecipata (fermo restando che tale società potrà mantenere l'accreditamento come Società Spin-Off Accreditata, qualora sussistano le condizioni previste dal presente Regolamento, previa delibera degli organi competenti ai sensi del presente Articolo); (iii) nel caso in cui cessi di esservi un Soggetto Qualificato, in relazione ad una Società Spin-Off Accreditata (fermo restando che tale società potrà acquisire l'accreditamento come Società Spin-Off Partecipata, qualora sussistano le condizioni previste dal presente Regolamento, previa delibera degli organi competenti ai sensi del presente Articolo).
14. Le spin-off accreditate (non partecipate), che non prevedano valorizzazione di proprietà Intellettuale mediante licenza, saranno soggette ad operare attraverso alcune delle seguenti forme:
 - Contributo economico annuale di importo fisso determinato dal CDA sulla base della tipologia di attività e della dimensione del mercato di riferimento (range indicativo 500 € - 3.000 €);
 - Facoltà di versare un contributo annuale volontario destinato principalmente a favorire il finanziamento di borse di studio o di dottorato;
 - Contributo all'ecosistema Campus come (i) attivazione tirocini curriculari o extracurriculari, (ii) partecipazione ad iniziative di orientamento, career day, (iii) collaborazione a progetti formativi e didattici rivolti agli studenti.

Art. 8 – Partecipazione dell'Università nel capitale delle Società Spin-Off Partecipate

1. La partecipazione dell'Università al capitale di Società Spin-Off Partecipate può avvenire attraverso la sottoscrizione di partecipazioni all'atto della costituzione, ovvero mediante il loro acquisto, successivamente alla costituzione.
2. La decisione di sottoscrivere e/o acquistare partecipazioni in Società Spin-Off Partecipate, e la relativa misura, è assunta, caso per caso, in funzione (a titolo esemplificativo e non esaustivo) dei seguenti parametri: i) l'ammontare degli investimenti in ricerca che hanno generato l'IP Background e/o altri Diritti IP messi a disposizione della Società Spin-Off, ii) finanziamenti erogati dall'Università per sviluppare l'IP Università e/o altri Diritti IP, iii) la distanza dal mercato della tecnologia, iv) l'esperienza degli imprenditori/manager, v) eventuali risorse (come spazi, core facilities o altro) dell'Università funzionali all'operatività della Società Spin-Off.



3. La partecipazione dell'Università al capitale di Società Spin-Off, sia che avvenga in sede di costituzione della società, sia con sottoscrizione successiva, è deliberata dai seguenti organi dell'Università: Consiglio di Amministrazione, previa positiva valutazione della CVR, della DRU e del Senato Accademico.
4. L'ingresso di UCBM nel capitale di una Società Spin-Off Partecipata è subordinato alla sottoscrizione del Set Documentale Standard di cui all'art. 2 e agli Allegati A, B e C del presente Regolamento. Il Set Documentale Standard costituisce il framework contrattuale e societario di riferimento per tutte le nuove Società Spin-Off Partecipate.
5. Lo statuto della Società Spin-Off Partecipata deve essere conforme allo Statuto tipo allegato al presente Regolamento (**Allegato A**). Lo Statuto tipo incorpora, in forma di clausole direttamente opponibili ai terzi ai sensi delle norme di legge vigenti, i principali presidi di tutela di UCBM in materia di governance, diritti di nomina, materie riservate al voto favorevole determinante di UCBM, clausola anti capital call, anti-dilution e recesso convenzionale.
6. Le modifiche allo statuto della Società Spin-Off Partecipata che derogano in senso peggiorativo ai presidi dello Statuto tipo devono essere preventivamente approvate dal Consiglio di Amministrazione di UCBM, che si esprime su proposta motivata della CVR e della DRU.
7. Il Patto Parasociale standard (**Allegato B**) garantisce a UCBM i presidi minimi di tutela ritenuti essenziali per la protezione della partecipazione universitaria, ivi inclusi — a titolo esemplificativo e non esaustivo — i seguenti meccanismi:
 - (i) diritto di prelazione (right of first refusal) sulle quote dei soci in caso di trasferimento a terzi;
 - (ii) clausola di gradimento, con subordinazione dell'ingresso di nuovi soci all'approvazione di UCBM secondo criteri oggettivi e non discriminatori;
 - (iii) diritto di co-vendita (tag along) a favore di UCBM in caso di trasferimento di partecipazioni di controllo a terzi;
 - (iv) diritto di trascinarsi (drag along) in favore di UCBM in caso di offerte di acquisto della partecipazione di UCBM o di partecipazioni di controllo;
 - (v) clausola anti-dilution, con meccanismi di aggiustamento idonei a neutralizzare o ridurre gli effetti diluitivi sulla percentuale di partecipazione di UCBM in occasione di futuri aumenti di capitale;
 - (vi) clausola anti capital call, con esclusione dell'obbligo di UCBM di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli già sottoscritti e liberati;



(vii) opzione di vendita (put option) a favore di UCBM, con prezzo predefinito o secondo criteri prefissati, al verificarsi di determinati eventi;

(viii) opzione di acquisto (call option) valutata caso per caso dal Consiglio di Amministrazione;

(ix) diritti informativi rafforzati, con obblighi di reporting periodico (almeno trimestrale) corredato di KPI, accesso ai libri sociali e diritto di ispezione;

(x) clausola di lock-up per i soci diversi da UCBM per un periodo tipicamente non inferiore a 2 (due) anni dalla data di costituzione o di ingresso di UCBM.

8. L'ingresso di UCBM nel capitale di una Società Spin-Off Partecipata è altresì regolato da un Contratto Preliminare di Partnership conforme a uno dei template standard allegati al presente Regolamento (**Allegato C**).

Il Contratto Preliminare di Partnership disciplina, a seconda dei casi, tra l'altro, le dichiarazioni e garanzie (representations and warranties) degli altri soci, le condizioni sospensive all'ingresso di UCBM (conditions precedent), gli obblighi pre-closing e post-closing, i rimedi in caso di inadempimento, nonché le condizioni di uscita (exit) e i criteri di identificazione dei key personnel della Società Spin-Off Partecipata.

9. In casi eccezionali, adeguatamente motivati e documentati, il Consiglio di Amministrazione di UCBM può autorizzare deroghe al Set Documentale Standard, purché i presidi minimi di tutela sopra indicati siano comunque garantiti in via sostanziale. Le deroghe autorizzate sono registrate e conservate agli atti del KTO.

Art. 9 – Modalità di partecipazione del personale dipendente dell'Università a Società Spin-Off

1. In linea con quanto disciplinato all'art. 3.6 del presente Regolamento, il personale dipendente dell'Università, con rapporto esclusivo a tempo pieno, sia appartenente al personale Docente di cui alla Legge 240/2010, sia appartenente al personale tecnico-amministrativo, può svolgere incarichi (tramite specifici contratti di ricerca conto terzi in favore dell'Università e/o in ragione di specifiche pattuizioni) e assumere cariche non operative nelle Società Spin-Off. Il personale Docente dipendente dell'Università deve chiedere l'autorizzazione alla Facoltà Dipartimentale d'afferenza che esprimerà il suo parere al Senato Accademico, il quale sarà responsabile del rilascio o meno, dell'autorizzazione. Il personale tecnico-amministrativo dipendente dell'Università dovrà chiedere l'autorizzazione alla Direzione/Servizio/Area d'afferenza che esprimerà parere alla Direzione Generale dell'Università, la quale sarà responsabile del rilascio o meno dell'autorizzazione, in conformità alle norme e regolamenti dell'Università ed alla normativa nazionale.



2. Il personale tecnico-amministrativo può svolgere, a favore della Società Spin-Off, attività unicamente all'interno di specifici contratti di ricerca conto terzi, previa autorizzazione della Direzione Generale dell'Università, sentito il responsabile della Direzione/Servizio/Area d'afferenza, relativamente alla compatibilità dello svolgimento di dette attività con quelle proprie della funzione istituzionale. Il personale tecnico amministrativo può essere, altresì, nominato componente del Consiglio di Amministrazione della Società Spin-Off su designazione dell'Università, ovvero a seguito di nomina assembleare, purché a ciò autorizzato dalla Direzione Generale sentito il responsabile della Direzione/Servizio/Area d'afferenza.
3. Il personale dipendente dell'Università, con rapporto esclusivo a tempo pieno può svolgere incarichi e assumere cariche operative nelle Società Spin-Off una volta autorizzato ai sensi del comma 1) del presente art. 9 ponendosi in aspettativa non retribuita.
4. Al di fuori di specifici contratti di ricerca conto terzi a favore dell'Università, ulteriori prestazioni di consulenza, di ricerca e di formazione da parte del personale docente e ricercatore a tempo pieno a favore della Società Spin-Off non possono essere effettuate.
5. Il Personale dell'Università con contratto di lavoro a tempo determinato, quali i titolari di assegni/contratti di ricerca e i dottorandi di ricerca possono svolgere attività all'interno delle Società Spin-Off, solo se inquadrati in specifici contratti di ricerca conto terzi in favore dell'Università e/o in ragione di specifiche pattuizioni e, comunque, a condizione che lo svolgimento di detta attività non contrasti con il regolare e diligente svolgimento delle loro funzioni, all'interno dell'Università, previa acquisizione del parere positivo espresso dal Responsabile dell'Unità di Ricerca di afferenza.
6. Il KTO provvede al monitoraggio e alla verifica del rispetto di quanto previsto nel presente articolo, anche mediante richiesta di informazioni scritte alla Società Spin-Off, da inviarsi a mezzo posta elettronica certificata. In tal caso, la Società Spin-Off è tenuta a fornire risposta entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della richiesta.
7. Qualora il KTO accerti il mancato rispetto di quanto previsto dai precedenti commi del presente articolo, da parte del personale dipendente dell'Università anche con contratto di lavoro a tempo determinato, dovrà immediatamente segnalare le irregolarità accertate alla CVR e alla DRU, i quali di concerto con i competenti organi dell'Università, introdurranno le azioni finalizzate all'interruzione dei comportamenti posti in essere.

Art. 10 – Definizione di conflitto di interessi

1. Si definisce “*conflitto di interessi*” la situazione in cui incorre un Soggetto Qualificato che svolge attività in concorrenza con quella dell'Università e/o con quella di consulenza e ricerca per conto terzi svolta da quest'ultima, o



comunque assuma comportamenti, o iniziative, che producano un evidente vantaggio per la società accreditata recando, allo stesso tempo, pregiudizio all'immagine e agli interessi dell'Università ovvero all'IP Università. Resta inteso che, nel rispetto della legge e delle fonti del diritto secondarie, il rapporto di lavoro tra il personale dell'Università e la società accreditata non deve costituire strumento: (i) per l'attribuzione di vantaggi diretti o indiretti consistenti nell'esercizio di strumenti di discriminazione nei confronti degli altri soci della Società Spin-Off; (ii) nè strumento per eludere eventuali vincoli ed esclusive contenute negli accordi tra Università e Società Spin-Off (contrattuali o statutari) in merito a esclusive merceologiche, geografiche o temporali.

2. I Soggetti Qualificati devono comunicare tempestivamente all'Università eventuali situazioni di conflitto d'interessi, effettive o potenziali, che possano successivamente determinarsi nello svolgimento dell'attività a favore della società accreditata.
3. Il personale Docente dipendente dell'Università che partecipi, a qualunque titolo, alle Società Spin-Off deve comunicare all'Università, al termine di ciascun esercizio sociale, i dividendi, i compensi, le remunerazioni e i benefici a qualunque titolo conseguiti dalla società accreditata. Nulla dovrà essere comunicato in caso di assenza di dividendi, compensi, remunerazioni e benefici a qualunque titolo conseguiti dalla società accreditata.
4. In conformità alla normativa interna e alla legislazione vigente, ove siano rilevate situazioni di conflitto di interessi, la CVR e la DRU propongono di assumere le iniziative necessarie all'adozione, da parte dei competenti organi dell'Università, di sanzioni e ulteriori misure atte a reprimere, le situazioni di conflitto rilevate.

Art. 11 – Supervisione e monitoraggio

1. La CVR, assieme al supporto del KTO, supervisiona e monitora il rispetto dei principi stabiliti dagli artt. 4 e 5 D.M. 10 agosto 2011, n. 168 da parte delle Società Spin-Off accreditate.
2. La CVR predispone a beneficio del Consiglio di Amministrazione dell'Università una relazione annuale sull'attività delle Società Spin-Off accreditate, entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Art. 12 – Norme transitorie

1. Le Società Spin-Off già accreditate presso l'Università, in forza del regolamento sino ad oggi vigente, devono presentare una dichiarazione firmata dal legale rappresentante per conoscenza ed accettazione del presente Regolamento, entro 90 (novanta giorni) dall'entrata in vigore, pena la revoca dell'accreditamento.

Art. 13 – Entrata in vigore



1. Il Senato Accademico, su proposta della CVR e della DRU, in accordo con le Facoltà Dipartimentali, sottopone il presente Regolamento al Consiglio di Amministrazione dell'Università per l'approvazione.
2. Il presente Regolamento, che sostituisce ogni altro regolamento in materia emesso con decreto rettorale, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nell'Albo Ufficiale dell'Università. Eventuali modifiche e integrazioni devono essere approvate con le stesse modalità.

Art. 14 – Allegati al Regolamento

1. I seguenti allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Regolamento ai sensi degli artt. 2, 7 e 8. Il Set Documentale Standard è approvato dal Consiglio di Amministrazione di UCBM e può essere aggiornato con le medesime modalità di approvazione del presente Regolamento, ovvero con delibera del solo Consiglio di Amministrazione su proposta motivata della CVR e della DRU, purché le modifiche non alterino i presidi minimi di tutela di UCBM descritti all'art. 8.

- ALLEGATO A — Statuto tipo Società Spin-Off Partecipata

[Il presente allegato recepisce il template dello Statuto tipo della Società Spin-Off Partecipata, approvato dal Consiglio di Amministrazione di UCBM contestualmente al presente Regolamento.]

Lo Statuto tipo è applicabile esclusivamente alle Società Spin-Off Partecipate, ossia alle società nel cui capitale UCBM detiene, direttamente o indirettamente, una partecipazione.

Non si applica alle Società Spin-Off Accreditate prive di partecipazione di UCBM, per le quali si rinvia alla disciplina degli artt. 3 e 7 del presente Regolamento.]

[Testo dello Statuto tipo — vedi documento separato]

- ALLEGATO B — Patto Parasociale standard Società Spin-Off Partecipata

[Il presente allegato recepisce il template del Patto Parasociale standard da sottoscrivere in occasione dell'ingresso di UCBM nel capitale di una Società Spin-Off Partecipata, approvato dal Consiglio di Amministrazione di UCBM contestualmente al presente Regolamento. Il Patto Parasociale standard incorpora tutte le clausole minime di tutela di cui all'art. 8, comma 4, del presente Regolamento.]

[Testo del Patto Parasociale standard — vedi documento separato]

- ALLEGATO C — Contratto Preliminare di Partnership



[Il presente allegato recepisce i tre distinti template di Contratto Preliminare di Partnership a seconda che la società spin-off sia una newco costituita contestualmente (Allegato C.1), una società già esistente (Allegato C.2) o una società solo accreditata (Allegato C.3)]

Allegato C.1 – Contratto Preliminare di Partnership da utilizzare in caso di partecipazione di UCBM in Società Spin-Off Partecipata newco costituita simultaneamente all'ingresso nel capitale di UCBM

[Vedi documento separato]

Allegato C.2 – Contratto Preliminare di Partnership da utilizzare in caso di partecipazione di UCBM in Società Spin-Off Partecipata già esistente al momento dell'accreditamento.

[Vedi documento separato]

Allegato C.3 – Contratto Preliminare di Partnership da utilizzare in caso di Società Spin-Off Accreditata

[Vedi documento separato]